

COSA SONO

Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti.

Il bacino dei lavoratori socialmente utili, che svolgono le attività con oneri a totale carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF), ex Fondo per l'occupazione (FO), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è cristallizzato con l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2000 (che include nel bacino quei lavoratori che abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili nel biennio 1998-1999) – ed è, pertanto, in corso di esaurimento.

L'INPS è tenuto, per legge, a corrispondere l'assegno ASU e ANF a favore dei lavoratori sopraindicati.

L'individuazione dei singoli lavoratori aventi titolo a proseguire le attività socialmente utili è di competenza delle singole Regioni/Enti utilizzatori.

In particolare, i progetti di attività socialmente utili sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si suddividono in:

- lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d'impiego);
- lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario).

I progetti di lavori socialmente utili sono stati promossi da:

- Pubblica Amministrazione;
- Enti pubblici economici;
- Società a prevalente partecipazione pubblica;
- Cooperative sociali, ecc.

Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Sono stati utilizzati per tali progetti di lavoro:

- lavoratori in cerca di prima occupazione;
- disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
- iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.

I lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (mobilità, CIGS, o altro trattamento speciale di disoccupazione) possono essere chiamati direttamente dalle PP.AA. a svolgere attività socialmente utili, limitatamente al periodo di durata del trattamento di cui sono titolari (art. 7 del Decreto Legislativo n. 468/1997).

L'art. 26 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 ha introdotto una nuova modalità di utilizzo "...i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza..."

QUANTO SPETTA/ PER QUANTO SPETTA

L'assegno è erogato dall'Inps su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un' apposita Convenzione con le Regioni, dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

L'importo per l'anno 2015 è pari a € 580,14 mensili.

Per i periodi di impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l'assegno ASU, viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione, oltre all'assegno [per il nucleo familiare](#) (ANF), ove spettante.